



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **25-1/ 2025 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 12 maggio 2025 da parte di **DE SANTIS MIRKO** (C.F. DSNMRK73M04E372P) rappresentata e difesa dall'avv. **LUCA DE RITIS** (c.f. DRTL CU73L20E435A) ; vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII in relazione al luogo di residenza del ricorrente - Mozzagrogna - entro la circoscrizione del Tribunale adito;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. **MIRKO DE SANTIS** ricorre in proprio per debiti assunti dalla società **Midagest di Franchella Elisa & C. S.a.s**, nella quale il sig. **De Santis Mirko** rivestiva la carica di socio accomandante, insieme al fratello, **De Santis Davide**, mentre socia accomandataria è la madre, signora **Franchella Elisa**. Il ricorrente ha prestato garanzie Le fidejussioni rilasciate garantiscono per complessivi euro 230.000,00 nei rapporti con **CARICHIETI** a fronte di un debito sociale relativo dichiarato



ELENCO CREDITORI SOCIALI

	Debito
Camera di Commercio	318,98 €
Fedaia SPV S.r.l. c/c 027/330/80198	29.628,68 €
Fedaia SPV S.r.l. finanziamento chirografario 027/616/8072417	164.571,39 €
Avv. Giuseppe Natarella (legale Fedaia SPV)	13.353,63 €

Essendo un socio accomandanteil ricorrente appare opportuno sottolineare che questi risponde dei debiti sociali nella misura della quota versata e per quanto garantito da fidejussione nei rapporti oggetto di garanzia.

4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa GRAZIELLA CIANFRONE, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);

l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia, non possedendo alcun bene immobile e solo un motociclo scooter, AI 2007, non liquidabile per lo staato in cui si trova.

Il saldo del c.c. è di euro 140 circa.

- 5) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 6) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 7) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.



L'esposizione debitoria:

CREDITORI	ACCERTATO
Agenzia delle Entrate	€ 1.510,08 (1.007,58+8,75 + 493,75)
Regione Abruzzo	€ 48,55
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 3.213,35
Camera di Commercio	€ 318,98 (193,98 + 125,00)
Marte SPV S.r.l. finanziamento n. 22692041	5.800,00 €
Fedaia SPV S.r.l. c/c 027/330/80198	29.628,68 €
Fedaia SPV S.r.l. finanziamento chirografario 027/616/8072417	164.571,39 €
Avv. Giuseppe Natarella (legale Fedaia SPV)	13.353,63 €
Capozzo Francesca (ex coniuge) – atto di precetto	7.710,25 € (7.427,99 + 282,26)
TOTALE	226.154,90 €

(ALL. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21)

Di cui i seguenti creditori sociali con le specifiche che seguiranno da parte del liquidatore nominando rispetto alla imputazione al socio accomandate e fidejussore

ELENCO CREDITORI SOCIALI

	Debito
Camera di Commercio	318,98 €
Fedaia SPV S.r.l. c/c 027/330/80198	29.628,68 €
Fedaia SPV S.r.l. finanziamento chirografario 027/616/8072417	164.571,39 €
Avv. Giuseppe Natarella (legale Fedaia SPV)	13.353,63 €

A questa esposizione si aggiungono i creditori prededucibili e spese del procedimento nei termini che seguono:

SPESE DI GIUSTIZIA E PROCEDURA	TOTALE
OCC - Gestore della Crisi -	2.646,40 €
Spese di tenuta conto (per la durata presunta della procedura)	500,00 €
Liquidatore	3.500,00 €
Advisor	3.172,00 €
Legale	520,00 €
TOTALE	10.338,40 €



L'attivo a disposizione della procedura deriva da reddito da lavoro dipendente nella misura mensile di euro 1.400,00

Sarà cura del liquidatore determinare le spese effettivamente sopportate oltre a quota mensile dovuta per assegno divorzile, ove non revocato, sottoponendo al Giudice delegato per determinazione della quota da trattenere.

Il ricorrente ha indicato il termine di quattro anni quale termine di durata della Procedura, sebbene a norma dell'articolo 282 comma 1 CCI indichi termine massimo triennale, termine massimo di apprensione delle quote di emolumenti.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata: DE SANTIS MIRKO (C.F. DSNMRK73M04E372P)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott.ssa GRAZIELLA CIANFRONE in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **NOVANTA** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;



AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 25/11/2025

Il Presidente
dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

